

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 66

44° anno

8 marzo 2001

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 459/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002** 1
- Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002** 3
- Regolamento (CE) n. 460/2001 della Commissione del 7 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 22
- Regolamento (CE) n. 461/2001 della Commissione, del 7 marzo 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 24
- Regolamento (CE) n. 462/2001 della Commissione, del 7 marzo 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 25
- Regolamento (CE) n. 463/2001 della Commissione, del 7 marzo 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 27
- ★ **Regolamento (CE) n. 464/2001 della Commissione, del 7 marzo 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari** 29
- Regolamento (CE) n. 465/2001 della Commissione, del 7 marzo 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 31

Consiglio

2001/179/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca** 33

Commissione

2001/180/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 maggio 2000, relativa al regime di aiuti al quale la Germania intende dare esecuzione in favore dei creatori d'impresa ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1402]** 35

2001/181/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2001, recante modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica e aggiornamento della decisione 2000/112/CE che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 425]** 39

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 42
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 44
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 45
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE** 46
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE** 47
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE** 48
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE** 49
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2001, del 31 gennaio 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE** 50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 459/2001 DEL CONSIGLIO**del 26 febbraio 2001**

concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 6 luglio 2000 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002.
- (3) L'approvazione del suddetto protocollo risponde all'interesse della Comunità.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo

della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- navi adibite alla pesca di gamberetti
 - Spagna: 6 550 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua, 22 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Spagna: 1 650 tsl al mese in media annua,
 - Portogallo: 1 000 tsl al mese in media annua,
 - Italia: 650 tsl al mese in media annua,
 - Grecia: 450 tsl al mese in media annua,
- tonniere congelatrici con reti a circuizione:
 - Francia: 7 unità,
 - Spagna: 11 unità,
- pescherecci con palangari di superficie:
 - Portogallo: 5 unità,
 - Spagna: 20 unità,
- navi adibite alla pesca demersale:
 - Irlanda: 2 unità.

⁽¹⁾ Proposta del 23 novembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 1° febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 2000 al 2 maggio 2002

Articolo 1

A decorrere dal 3 maggio 2000 e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

1) Navi adibite alla pesca di gamberetti:

6 550 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua (al massimo 22 unità).

I quantitativi pescati dai pescherecci comunitari non saranno superiori a 5 000 tonnellate di gamberetti, di cui 30 % di gamberetti rosa e 70 % di gamberetti grigi.

2) Pesca demersale (con rete da traino, palangaro fisso, rete da posta a pali):

3 750 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.

La pesca di *Centrophorus granulosus* è vietata.

3) Tonnieri congelatrici con reti a circuizione: 18 unità.**4) Pescherecci con palangari di superficie: 25 unità.****5) Pesca di specie pelagiche: 2 unità.**

In considerazione delle sue caratteristiche, questa pesca è soggetta ad un periodo sperimentale di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo per il periodo previsto dall'articolo 1 è fissata a 13 975 000 EUR all'anno (di cui 9 950 000 EUR all'anno a titolo di compensazione finanziaria e 4 025 000 EUR all'anno per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo) per le possibilità di pesca fissate dall'articolo 1.

La compensazione finanziaria sarà versata su un conto di credito del ministero della Pesca e dell'ambiente.

Tale compensazione finanziaria è pagabile entro il 30 novembre per il primo anno del protocollo ed entro la data anniversaria del protocollo per l'anno successivo.

2. Se una nave non opera più nell'ambito dell'accordo e se le autorità angolane non ne accettano la sostituzione con un'altra nave, la diminuzione delle possibilità di pesca che ne risulta per la Comunità darà luogo ad un adeguamento proporzionale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo precedente.

3. L'impiego della compensazione finanziaria è di competenza esclusiva dell'Angola.

Articolo 3

L'importo annuo di 4 025 000 EUR, destinato alle azioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è così ripartito:

1) Programmi scientifici e tecnici angolani destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca dell'Angola: 750 000 EUR.

2) Programma di controllo della qualità: 350 000 EUR.

3) Programma di sostegno alla sorveglianza della pesca: 775 000 EUR.

4) Programma di sviluppo della pesca artigianale: 150 000 EUR.

5) Programma di sostegno istituzionale al ministero della Pesca e dell'ambiente: 500 000 EUR.

6) Programma di finanziamento delle scuole di pesca, borse di studio, tirocini di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca e partecipazione alle organizzazioni internazionali, a seminari, convegni e workshops: 1 500 000 EUR.

Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca e dell'ambiente, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

Detti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate, su un conto di credito del ministero della Pesca e dell'ambiente, entro il 30 novembre del primo anno ed entro la data anniversaria del protocollo per l'anno successivo.

Il ministero della Pesca e dell'ambiente trasmette informazioni dettagliate alla Commissione delle Comunità europee per iscritto. La Comunità europea, previa consultazione delle autorità angolane, potrà riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione della realizzazione effettiva delle azioni stesse.

Articolo 4

Se le condizioni di sfruttamento delle risorse alieutiche nella zona economica esclusiva (ZEE) dell'Angola sono cambiate in modo significativo e impediscono l'esercizio delle attività di pesca, la Comunità europea si riserva il diritto di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria, previo accordo tra le parti.

Articolo 5

È istituita una riunione scientifica annuale congiunta per l'analisi delle questioni relative alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 6

Qualora la Comunità ometta di effettuare entro i termini stabiliti i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 3 maggio 2000.

ALLEGATO A

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE NELLE ACQUE DELL'ANGOLA**1. DOMANDA DI LICENZA E FORMALITÀ DI RILASCIO**

- 1.1. Tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola la Commissione delle Comunità europee presenta presso l'autorità angolana competente in materia di pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dall'Angola, i cui modelli sono riportati nelle appendici 1 e 2. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.

Ai fini del presente protocollo i prodotti della pesca catturati dalle navi comunitarie operanti nell'ambito dell'accordo sono considerati di origine comunitaria.

- 1.2. Ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un altro peschereccio comunitario avente caratteristiche analoghe.
- 1.3. Le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione del peschereccio da parte dell'autorità competente. Tuttavia nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie può essere inviata per fax una copia della licenza agli armatori o ai loro rappresentanti o agenti.
- 1.4. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dall'autorità angolana competente in materia di pesca.
- 1.5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo. Tuttavia, nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione delle Comunità europee, del pagamento dell'anticipo, l'imbarcazione viene iscritta nell'elenco dei pescherecci autorizzati ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.6. La licenza è valida un anno.
- 1.7. Ogni peschereccio deve essere rappresentata da un agente autorizzato dal ministero della Pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.8. Le autorità angolane comunicano quanto prima tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per l'esecuzione finanziaria dell'accordo.

2. CANONI**2.1. Disposizioni applicabili alle navi adibite alla pesca di gamberetti e alle navi adibite alla pesca demersale**

I canoni sono fissati:

- per le navi adibite alla pesca di gamberetti a 58 EUR al mese per tonnellata di stazza lorda,
- per le navi adibite alla pesca demersale a 205 EUR all'anno per tonnellata di stazza lorda.

Il pagamento degli anticipi può essere effettuato a scadenze trimestrali o semestrali. In tal caso essi sono maggiorati rispettivamente del 5 % e del 3 %.

2.2. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

I canoni sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca dell'Angola.

Le licenze vengono rilasciate previo versamento di un importo forfettario annuo di 4 200 EUR per tonniera a circuizione congelatrice, cioè l'equivalente dei canoni dovuti per 168 tonnellate di catture all'anno e di un importo forfettario annuo di 2 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per 84 tonnellate di catture all'anno.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine del primo trimestre successivo a quello in cui sono state effettuate le catture, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ciascun peschereccio e confermate da un istituto scientifico competente della regione, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Istituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR).

Detto computo viene notificato contemporaneamente alle autorità angolane e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori sul conto aperto presso un'istituzione finanziaria o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità angolane, entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. RIPOSO BIOLOGICO

Ogni anno può essere deciso un periodo di riposo biologico per la pesca del gambero, sulla base dei risultati delle osservazioni scientifiche effettuate. Detto periodo sarà notificato alla Commissione e agli armatori con almeno tre mesi di anticipo. Durante il periodo di riposo biologico gli armatori non sono tenuti al pagamento del canone.

4. CATTURE ACCESSORIE

Le catture accessorie effettuate dalle navi adibite alla pesca di gamberetti appartengono agli armatori. Essi sono autorizzati a pescare gamberi entro un limite massimo di 500 tonnellate all'anno.

5. SBARCHI

I pescherecci con palangari di superficie della Comunità cercano di contribuire all'approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno dell'Angola proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori e dalle autorità angolane competenti in materia di pesca, in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene saldato in moneta convertibile.

6. TRASBORDI

Tutti i trasbordi saranno notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e saranno effettuati in una delle baie di Lauanda/Lobito in presenza delle autorità fiscali.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente quindici giorni prima della fine del mese per il mese precedente.

7. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

7.1. Navi adibite alla pesca di gamberetti e navi adibite alla pesca demersale

7.1.1. Alla fine di ogni campagna di pesca questi pescherecci sono tenuti a comunicare all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede di cattura riportate nelle appendici 3 e 4.

Per ciascun peschereccio dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del ministero della Pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione delle Comunità europee, una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

7.1.2. I pescherecci devono inoltre comunicare ogni giorno alla stazione radio di Luanda la loro posizione geografica e le catture del giorno precedente. L'indicativo di chiamata è comunicato agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca. Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il fax o il telegramma.

Le navi possono uscire dalla zona di pesca dell'Angola solo previa autorizzazione del servizio di ispezione e sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

7.2. Tonniere e pescherecci con palangari di superficie

Durante la loro attività nella zona di pesca dell'Angola le navi devono comunicare ogni tre giorni alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle loro catture. All'entrata e all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola le navi devono comunicare alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle catture detenute a bordo.

Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il fax o il telegramma.

Il comandante deve inoltre tenere un giornale di pesca, conforme al modello riportato nell'appendice 5, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca dell'Angola.

Questo formulario, compilato in modo leggibile e firmato dal comandante del peschereccio, deve essere inviato alla direzione nazionale dell'ispezione e della sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee, entro 45 giorni dalla fine della campagna di pesca.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

8. ZONE DI PESCA

8.1. Le zone di pesca accessibili ai pescherecci per gamberi comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della repubblica d'Angola a nord di 12°20' e al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.

- 8.2. Le zone di pesca accessibili alle tonniere congelatrici a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della repubblica d'Angola al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base.
- 8.3. Le zone di pesca accessibili ai pescherecci per la pesca demersale comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica d'Angola:
- per i pescherecci per traino, al di là delle 12 miglia marine misurate a partire dalle linee di base e limitate a nord dal parallelo 13°00' sud e a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia,
 - per i pescherecci che utilizzano altri attrezzi da pesca, al di là delle 8 miglia marine misurate a partire dalle linee di base, limitate a sud da una linea situata a 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia.

9. IMBARCO DI MARINAI

L'armatore al quale è stata rilasciata una licenza a titolo del presente accordo deve contribuire alla formazione professionale pratica di almeno sei marinai, liberamente scelti in una lista presentatagli dal ministero della Pesca e dell'ambiente angolano, a bordo di ogni peschereccio, eccettuate le tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

L'osservatore eventualmente imbarcato su richiesta dell'Angola è considerato compreso fra i sei marinai di cui sopra.

Gli armatori comunitari cercano di aumentare il numero dei marinai e di migliorarne la formazione professionale.

I salari dei marinai, fissati dalle due parti, sono a carico dell'armatore e sono versati su un conto aperto presso un'istituzione finanziaria designata dal ministero della Pesca e dell'ambiente. I salari suddetti devono comprendere le relative assicurazioni sulla vita con copertura contro qualsiasi rischio.

10. OSSERVATORI SCIENTIFICI

- 10.1. Ogni nave può essere invitata ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal ministero della Pesca e dell'ambiente. La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.
- 10.2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.
- 10.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. I suoi compiti sono i seguenti:
- osservare le attività di pesca delle navi,
 - procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
 - fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
 - verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
 - comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della Pesca e dell'ambiente. L'armatore effettua presso il ministero della Pesca e dell'ambiente, tramite il raccomandatario, un pagamento di 15 EUR per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di un peschereccio. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

11. ISPEZIONE E CONTROLLI

I pescherecci comunitari che pescano in virtù dell'accordo sono controllati via satellite secondo condizioni da concordare tra le parti.

Su richiesta delle autorità angolane, le navi da pesca comunitarie che operano nel quadro dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

12. RIFORNIMENTO DI CARBURANTE, RIPARAZIONI E PRESTAZIONI DI ALTRI SERVIZI

Nei limiti del possibile, il rifornimento di carburante e di acqua nonché la manutenzione e le riparazioni in cantiere di tutte le navi che operano nella zona di pesca angolana in virtù del presente accordo, ad eccezione delle tonniere, devono essere effettuati in Angola.

Fatte salve le stesse condizioni, al trasporto degli equipaggi deve provvedere la compagnia aerea nazionale angolana (TAAG).

È vietato il rifornimento di carburante fuori delle rade di Luanda o di Lobito, salvo autorizzazione del servizio di ispezione e sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente.

13. DIMENSIONI DELLE MAGLIE

Le dimensioni minime delle maglie utilizzate sono le seguenti:

- 13.1. Pesca di gamberi: 50 millimetri; a decorrere dal 1° marzo 2001. Fino a tale data, 40 millimetri.
- 13.2. Pesca demersale: 110 millimetri.
- 13.3. Le nuove dimensioni delle maglie si applicheranno alle navi comunitarie solo a decorrere dal sesto mese successivo alla notifica alla Commissione delle Comunità europee.

14. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

- 14.1. La delegazione della Commissione europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

- 14.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il ministero della Pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

- 14.3. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si tenta di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura di conciliazione. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
- 14.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro quarantotto ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda previsto dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta senza condanna del comandante della nave interessata.
- 14.5. La nave e il suo equipaggio sono liberati:
 - al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
 - oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
 - oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).

ALLEGATO B

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ EUROPEA ADIBITE ALLA PESCA DI SPECIE PELAGICHE**1. DOMANDA DI LICENZA E FORMALITÀ DI RILASCIO**

- 1.1. Tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola la Commissione delle Comunità europee presenta presso l'autorità angolana competente in materia di pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dall'Angola, i cui modelli sono riportati nell'appendice 1. All'atto della prima domanda il formulario è corredato di un certificato di stazza della nave. La domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità.

Per il rinnovo della licenza, deve essere presentata alle autorità angolane solo la prova del pagamento del canone per il periodo richiesto; i documenti menzionati sopra devono essere presentati solo all'atto della prima domanda di licenza o in caso di modifiche delle caratteristiche tecniche della nave.

- 1.2. Ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per una nave determinata. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza valida per un peschereccio è sostituita da una licenza valida per un'altra nave comunitaria avente caratteristiche analoghe.
- 1.3. Per la prima domanda, le licenze sono rilasciate dalle autorità angolane al comandante della nave nel porto più vicino, previa ispezione della nave da parte dell'autorità competente.
- 1.4. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola riceve notifica delle licenze rilasciate dall'autorità angolana competente in materia di pesca.
- 1.5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo. Tuttavia, non appena ricevuta notifica dell'avvenuto pagamento dell'anticipo alle autorità angolane da parte della Commissione delle Comunità europee, la nave è iscritta nell'elenco delle navi autorizzate ad esercitare la pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità angolane competenti in materia di controllo della pesca. In attesa della licenza definitiva, una copia di essa può essere ottenuta via fax. Tale copia deve essere conservata a bordo.
- 1.6. La licenza è valida per almeno un mese e può essere rinnovata.
- 1.7. Ogni nave deve essere rappresentata da un agente autorizzato dal ministero della Pesca e dell'ambiente residente ufficialmente in Angola.
- 1.8. Le autorità angolane comunicano, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le informazioni relative ai conti bancari e alle monete da utilizzare per il pagamento dei canoni.
- 1.9. La licenza riguarda la pesca del suro e dello sgombero. Le catture accessorie detenute a bordo non possono essere superiori al 10 %.

2. CANONI

Il canone è fissato a 3 EUR per tl al mese.

Al termine del periodo sperimentale, le condizioni di esercizio della pesca saranno stabilite di comune accordo tra gli armatori e le autorità angolane sulla base dell'analisi dei risultati della campagna sperimentale.

3. TRASBORDI

Tutti i trasbordi devono essere notificati alle autorità angolane competenti con otto giorni di anticipo e devono essere effettuati in una delle baie di Lauanda/Lobito in presenza delle autorità fiscali.

Una copia dei documenti di trasbordo sarà trasmessa al servizio di ispezione e di sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente quindici giorni prima della fine del mese per il mese precedente.

4. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

- 4.1. Alla fine di ogni campagna di pesca le navi sono tenute a trasmettere all'Istituto di ricerche marine di Luanda, tramite la delegazione delle Comunità europee, le schede di cattura riportate nell'appendice 6.

Per ciascuna nave dovrà essere inoltre inviata all'Ufficio studi, pianificazione e statistiche del ministero della Pesca e dell'ambiente, tramite la delegazione delle Comunità europee, una relazione mensile in cui siano indicate le catture effettuate durante il mese e i quantitativi detenuti a bordo l'ultimo giorno del mese. Detta relazione deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese a cui si riferisce.

- 4.2. Le navi possono uscire dalla zona di pesca dell'Angola solo previa autorizzazione del servizio di ispezione e sorveglianza del Ministero della pesca e dell'ambiente e previa verifica delle catture detenute a bordo.

In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla sua normativa.

5. ZONE DI PESCA

Le zone di pesca accessibili alle navi adibite alla pesca di specie pelagiche comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica d'Angola al di là delle 12 miglia marine.

6. IMBARCO DI MARINAI

Nel periodo sperimentale le navi adibite alla pesca di specie pelagiche non sono soggette all'obbligo di imbarcare marinai angolani.

7. OSSERVATORI SCIENTIFICI

- 7.1. Ogni nave può essere invitata ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e retribuito dal ministero della Pesca e dell'ambiente. La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare una bordata.

- 7.2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità angolane, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.

- 7.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. I suoi compiti sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona dell'Angola riportati nel giornale di bordo,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca.

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità angolane competenti.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità angolane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della Pesca e dell'ambiente. L'armatore effettua presso il ministero della Pesca e dell'ambiente, tramite il raccomandatario, un pagamento di 15 EUR per ogni giornata passata da un osservatore a bordo di una nave. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto angolano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8. ISPEZIONE E CONTROLLI

Le navi comunitarie che pescano in virtù dell'accordo sono controllate via satellite secondo condizioni da concordare tra le parti.

Su richiesta delle autorità angolane, le navi da pesca comunitarie che operano nell'ambito dell'accordo permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario angolano incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

9. RIFORNIMENTO DI CARBURANTE, RIPARAZIONI E PRESTAZIONI DI ALTRI SERVIZI

Nei limiti del possibile, il rifornimento di carburante e di acqua nonché la manutenzione e le riparazioni in cantiere di tutte le navi che operano nella zona di pesca angolana in virtù del presente accordo devono essere effettuati in Angola.

Fatte salve le stesse condizioni, al trasporto degli equipaggi deve provvedere la compagnia aerea nazionale angolana (TAAG).

È vietato il rifornimento di carburante fuori delle rade di Luanda o di Lobito, salvo autorizzazione del servizio di ispezione e sorveglianza del ministero della Pesca e dell'ambiente.

10. DIMENSIONI DELLE MAGLIE

Le dimensioni minime delle maglie utilizzate sono quelle previste dalla normativa nazionale.

11. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

11.1. La delegazione della Commissione europea a Luanda è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca dell'Angola e riceve contemporaneamente una relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

11.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque angolane, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il ministero della Pesca e dell'ambiente e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

11.3. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si tenta di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura di conciliazione. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

11.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro quarantotto ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda previsto dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si sia risolta senza condanna del comandante della nave interessata.

11.5. La nave e il suo equipaggio sono liberati:

- al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
 - oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
 - oppure una volta che l'armatore abbia depositato la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).
-

Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI GAMBERI E DELLE SPECIE DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
.....
.....
4. Additivi chimici di cui è consentito l'impiego (denominazione e composizione):
.....
.....
.....

PARTE B

Da compilare per ogni nave

1. Durata di validità:
2. Nome della nave:
3. Anno di costruzione:
4. Bandiera d'origine:
5. Bandiera attuale:
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero di matricola:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuori tutto (m):
13. Prora (m):
14. Altezza (m):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice:
17. Velocità (nodi):
18. Capacità della cella frigorifera:
19. Capacità dei serbatoi (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Colore dello scafo:
22. Colore delle sovrastrutture:

23. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
				Ricezione	Trasmissione

24. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello	Portata

25. Nome del comandante:

26. Nazionalità del comandante:

Allegare:

- tre fotografie a colori della nave (vista laterale),
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda).....
(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

Appendice 2

DOMANDA DI LICENZA PER LA PESCA DEI TONNIDI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:
2. Nazionalità del proprietario/armatore:
3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:
.....
.....

PARTE B

Da compilare per ogni nave

1. Durata di validità:
2. Nome della nave:
3. Anno di costruzione:
4. Bandiera d'origine:
5. Bandiera attuale:
6. Data di acquisizione della bandiera attuale:
7. Anno di acquisizione:
8. Porto e numero di matricola:
9. Tipo di pesca:
10. Stazza lorda:
11. Indicativo di chiamata:
12. Lunghezza fuori tutto (m):
13. Prora (m):
14. Altezza (m):
15. Materiale di costruzione dello scafo:
16. Potenza motrice:
17. Velocità (nodi):
18. Cabine:
19. Capacità dei serbatoi (m³):
20. Capacità delle stive per il pesce (m³):
21. Capacità di congelamento (t/24 ore) e sistema utilizzato:
22. Colore dello scafo:
23. Colore delle sovrastrutture:

24. Apparecchiature di comunicazione a bordo:

Tipo	Marca	Potenza	Potenza (watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

25. Apparecchiature di navigazione e d'individuazione:

Tipo	Marca	Modello

26. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ogni nave):

26.1. Stazza lorda:

26.2. Lunghezza fuori tutto (m):

26.3. Prora (m):

26.4. Altezza (m):

26.5. Materiale di costruzione dello scafo:

26.6. Potenza motrice:

26.7. Velocità (nodi):

27. Impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce (anche se non installato a bordo):

28. Porto d'attracco:

29. Nome del comandante:

30. Nazionalità del comandante:

Allegare:

- tre fotografie a colori della navi (vista laterale), delle imbarcazioni ausiliarie e dell'impianto aereo ausiliario per l'individuazione del pesce,
- illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,
- documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è autorizzato a firmare la presente domanda.

.....
(Data della domanda).....
(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

Appendice 3.1

GIORNALE DI PESCA

(per tutti i pescherecci a strascico)

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

Cattura	(13)	N.	N.	N.	N.	N.
Data	(14)					
Latitudine	(15)					
Longitudine	(16)					
Scandaglio (m)	(17)					
Durata (h)	(18)					
Totale delle catture (kg)	(19)					

1. Suro					
2. Alaccia					
3. Pesce spada					
4. Austromerluzzo					
5. Dentice occhione					
6. Pagello rosso					
7. Dentice					
8. Luccio marino					
9. Nasello					
10. Ombrina					
11. Bocca d'oro					
12. Re ti triglie orientale					
13. Burro					
14. Razze					
15. Squali					
16. Gamberi					
17. Seppie					
18. Calamari					

Quantitativo totale di pesce trasformato (kg)

Specie	Intero	Filetti	Decapitato

Rigetti

[illegible]

SCHEDA DI VIAGGIO

Indicativo di chiamata (1)			Partenza (6)	Arrivo (7)
Numero di matricola (2)		Data		
Nome della nave (3)		Porto		
Nazionalità (4)		Nome del comandante e firma (8)		
Armatore (5)				

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

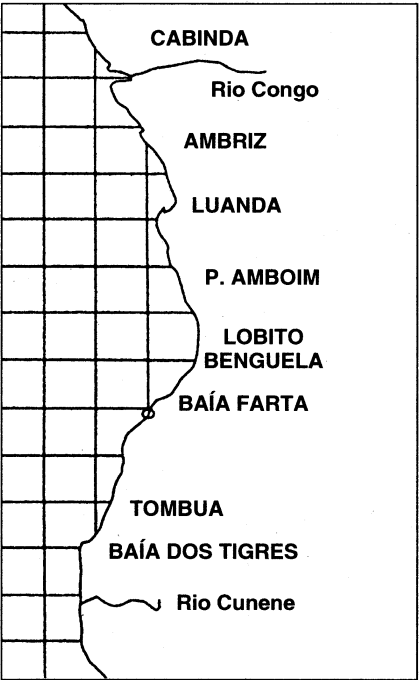
Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)			
	Lime da sughero	Profondità (m)	
Sciabica (d)			
	Lunghezza (m)	Numero di ami	
Palangaro (e)			
	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Rete da imbrocco/tramaglio (f)			
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)

--	--	--	--

Indicare il numero dei GIORNI DI PESCA in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)

TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)	
---	--



Appendice 4.1

GIORNALE DI PESCA

(per tutte le navi adibite alla pesca di gamberetti)

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

Catture	(13)	N.	N.	N.	N.	N.
Data	(14)					
Latitudine	(15)					
Longitudine	(16)					
Scandaglio (m)	(17)					
Durata (h)	(18)					
Totale delle catture (kg)	(19)					

1.	Gamberi rosa					
2.	Mazzancolle (alistado)					
3.	Gamberi rossi					
4.	Scampi (langostinho)					
5.	Granchi					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

NB: Si prega di consultare la tabella allegata per conformare il nome comune della specie nella vostra lingua.

Quantitativo totale di pesce trasformato (kg)

Specie	Decapitato	Altro

Rigetti

[illegible]

SCHEMA DI VIAGGIO

Indicativo di chiamata (1)	
Numero di chiamata (2)	
Nome della nave (3)	
Nazionalità (4)	
Armatore (5)	

	Partenza (6)	Arrivo (7)
Data		
Porto		
Nome del comandante e firma (8)		

ATTREZZI DA PESCA (precisare e indicare le dimensioni) (9)

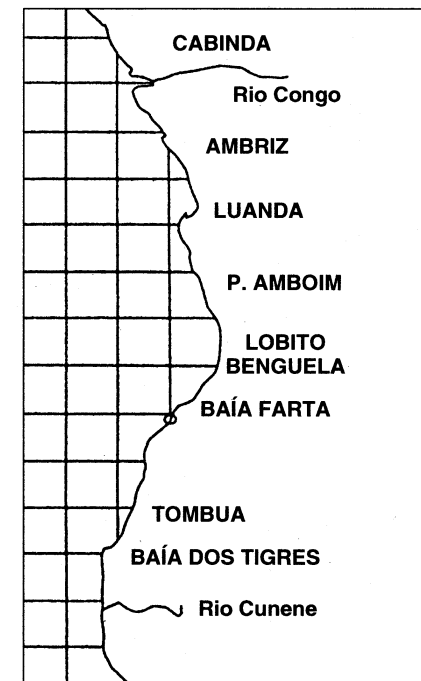
Attrezzi	Relinga (m) (g)	Lima da piombo (m)	Dimensioni delle maglie del sacco (mm)
Rete demersale (a)			
Rete da traino pelagica (b)			
Rete da gamberi (c)			
	Lime da sughero	Profondità (m)	
Sciabica (d)			
	Lunghezza (m)	Numero di ami	
Palangaro (e)			
	Lunghezza (m)	Profondità (m)	
Rete da imbrocco/tramaglio (f)			
Altri (precisare)			

PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO (indicare il nome o il numero d'ordine) (10)

--	--	--	--

Indicare il numero dei GIORNI DI PESCA in ciascuna casella della cartina qui accanto (11)

TOTALE DELLE CATTURE IN KG (Peso di tutto il pesce a bordo della nave) (12)	
---	--



STATISTICHE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA

MINISTERO DELLA PESCA

Mese:

Anno:

Nome della nave:	
Nazionalità (bandiera):	

Potenza motrice:	
Stazza lorda (TSL):	

Metodo di pesca:	
Porto d'attracco:	

Data	Zona di pesca		Numero di cale	Numero di ore di pesca	Specie (kg)				
	Longitudine	Latitudine			Sgombri e suri		Totale	Altri pesci	Totale
					Sgombri	Suri			
1)									
2)									
3)									
4)									
5)									
6)									
7)									
8)									
9)									
10)									
11)									
12)									
13)									
14)									
15)									
16)									
17)									
18)									
19)									
20)									
21)									
22)									
23)									
24)									
25)									
26)									
27)									
28)									
29)									
30)									
31)									
		TOTALE							

REGOLAMENTO (CE) N. 460/2001 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	132,2
	204	64,4
	212	104,9
	624	120,7
	999	105,5
0707 00 05	052	197,4
	999	197,4
0709 90 70	052	120,6
	204	116,0
	624	127,6
	999	121,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	54,2
	204	44,2
	212	50,5
	600	48,3
	624	51,3
	999	49,7
0805 30 10	600	66,4
	999	66,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	99,7
	400	91,9
	404	79,0
	508	92,2
	512	101,4
	528	104,8
	720	120,8
	728	104,0
	999	99,2
	388	68,1
0808 20 50	400	96,3
	512	79,3
	528	79,5
	720	64,5
	999	77,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 461/2001 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,217 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 462/2001 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi
addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,05	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,99	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 463/2001 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,35 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,55 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,35 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,55 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4278
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	42,78
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	42,17
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	42,17
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4278

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 464/2001 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione due domande per la registrazione di talune denominazioni quali denominazione di origine.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione d'origine protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2001 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 173 del 22.6.2000, pag. 4 e 8.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 23 del 25.1.2001, pag. 17.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli

SPAGNA

Azafrán de la Mancha (DOP)

Pimentón de Murcia (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 465/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 269/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 414/2001 ⁽⁴⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 39 del 9.2.2001, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	-35,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-2,00	0,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	-35,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	-50,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	-45,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-3,00	0,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-2,68	0,00	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-2,74	0,00	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2001

che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca

(2001/179/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980 ⁽²⁾ (in seguito denominato: «accordo»), il Consiglio ha approvato, con il regolamento (CE) n. 2615/97 ⁽³⁾, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 2001 (in seguito denominato: «protocollo»).
- (2) In seguito al conflitto armato che ha sconvolto la Guinea-Bissau nel periodo compreso tra il giugno 1998 e il marzo 1999, il suo governo non è stato in grado di garantire il normale svolgimento delle attività di pesca nell'ambito dell'accordo.
- (3) L'eccezionale situazione di pericolo che ne risultava per le navi comunitarie interessate richiedeva l'interruzione temporanea delle attività di pesca previste nell'ambito dell'accordo dal giugno 1998 fino al 1° aprile 1999. Tale interruzione comportava il mancato pagamento pro rata temporis della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo per il secondo anno di applicazione.
- (4) In seguito alle conseguenze del conflitto armato, è necessario, in particolare allo scopo di agevolare il normale svolgimento delle attività di pesca delle navi comunitarie nell'ambito dell'accordo, definire le modalità per la

concessione alla Guinea Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca.

- (5) È opportuno che un importo equivalente alla quota non pagata della contropartita finanziaria sia destinato a cofinanziare il ripristino degli strumenti di gestione e di sostegno delle attività di pesca, comprese le infrastrutture di controllo di tali attività, secondo modalità da stabilire di concerto con le autorità legittime della Guinea-Bissau,

DECIDE:

Articolo unico

Le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario per un importo non superiore a 6 500 000 EUR destinato al ripristino degli strumenti di gestione e di sostegno delle attività di pesca sono fissate nel modo seguente:

- 1) il contributo finanziario sarà destinato essenzialmente alle azioni seguenti:
 - sostegno alla gestione del ministero della Pesca e al ripristino delle attrezzature e delle infrastrutture dei servizi della pesca,
 - rafforzamento del sistema di controllo e di sorveglianza marittima,
 - rilancio e potenziamento dei programmi di ricerca alieutica;
- 2) dietro presentazione di un programma di azioni da parte del governo della Guinea-Bissau, la Commissione mette a disposizione di tale governo, anteriormente al 31 maggio 2001, sui conti bancari comunicati dal ministero della Pesca, un importo pari al 50 % del costo delle azioni programmate;

⁽¹⁾ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 353 del 24.12.1997, pag. 7.

- 3) la Commissione effettuerà il versamento del saldo dopo aver approvato una relazione particolareggiata che il governo della Guinea-Bissau trasmetterà alla delegazione della Commissione europea entro il 31 maggio 2003. Nella relazione saranno esposti dettagliatamente l'esecuzione di tali azioni e i risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca ogni informazione supplementare e di riesaminare i pagamenti in questione in funzione dell'esecuzione effettiva delle azioni.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2000

relativa al regime di aiuti al quale la Germania intende dare esecuzione in favore dei creatori d'impresa

[notificata con il numero C(2000) 1402]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/180/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 9 agosto 1996, registrata il 14 agosto 1996, la Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il progetto di articolo 7 g, paragrafo 7, della legge tedesca relativa alle imposte sul reddito («Einkommensteuergesetz», in appresso «EStG») che prevede l'esenzione fiscale di una riserva costituita in previsione di investimenti futuri. Con lettera del 10 settembre 1996, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che la Germania ha trasmesso con lettera del 10 marzo 1997. La Commissione ha chiesto successive informazioni in data 11 aprile 1997 e 8 agosto 1997 ed ha ricevuto le relative risposte il 24 giugno e l'11 settembre 1997. Le precisazioni chieste con lettera dell'11 novembre 1997 sono state discusse nel corso di una riunione tra i rappresentanti della Germania e i servizi della Commissione, tenutasi a Bonn il 16 gennaio 1998,

e fornite dalle autorità tedesche con lettera datata 4 marzo 1998. Sulla base delle informazioni ottenute nella suddetta riunione, la Commissione ha quindi protocolato il caso come aiuto non notificato. Con lettera del 22 giugno 1998, le autorità tedesche hanno fornito un supplemento di informazioni relativamente all'entrata in vigore della misura e al trattamento applicato ai settori sensibili. Una diffusa documentazione al riguardo è pervenuta alla Commissione il 29 giugno e il 1° luglio 1998.

(2) Con lettera del 17 agosto 1998 la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di dichiarare tale aiuto compatibile con il mercato comune per la parte che rientra nel campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽²⁾ (in appresso «disciplina PMI») e di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli altri aspetti del regime che riguardano i settori sensibili.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

(5) Con lettera del 25 agosto 1998 la Germania ha chiesto alla Commissione di confermare l'esattezza di un elenco dei settori sensibili da trasmettere alle autorità finanziarie tedesche. Con lettera del 7 dicembre 1998 la Commissione ha dato seguito a tale richiesta. Con lettera del 17 gennaio 2000 la Germania ha trasmesso il testo della legge di revisione delle disposizioni fiscali («Gesetzes zur Bereinigung von steuerlichen Vorschriften») del 22 dicembre 1999 ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁴⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania, parte I, del 29 dicembre 1999, pag. 2601.

⁽¹⁾ GU C 334 del 31.10.1998, pag. 6.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1. Descrizione dell'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'EstG

- (6) La misura notificata mira a facilitare ai creatori d'impresa il finanziamento di investimenti futuri destinati a soddisfare il loro fabbisogno particolarmente elevato di investimenti.
- (7) Essa estende una misura già esistente, autorizzata dalla Commissione il 14 luglio 1993, che consente alle imprese, a determinate condizioni, di dedurre dal reddito imponibile una riserva costituita in previsione di investimenti futuri.
- (8) Questi investimenti devono riguardare nuovi beni strumentali mobili e devono essere realizzati prima della fine del secondo anno successivo alla costituzione della riserva. La riserva non può essere superiore al 50 % dell'importo investito ovvero a 300 000 DEM (150 000 EUR). Nell'anno di costituzione della riserva il reddito imponibile dell'impresa si trova quindi diminuito. Se la spesa di investimento è effettuata, la quota accantonata è reimputata al reddito imponibile e soggetta al consueto ammortamento accelerato. Se il progetto di investimento non è realizzato entro i due anni, la riserva è sciolta e reimputata al reddito imponibile, aumentata degli interessi maturati al tasso di mercato per i due anni.
- (9) L'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'EstG estende per svariati aspetti tale possibilità ai creatori d'impresa ai sensi di detta disposizione:
 - a) il periodo durante il quale la riserva può essere mantenuta passa da due a quattro anni;
 - b) l'importo massimo della riserva è raddoppiato, passando a 600 000 DEM (300 000 EUR);
 - c) se il progetto di investimento non è realizzato, non c'è più imputazione al reddito.

2. Decisione della Commissione del 17 agosto 1998

- (10) Con decisione del 17 agosto 1998 la Commissione ha autorizzato il regime notificato per la parte che rientra nel campo di applicazione della disciplina PMI.
- (11) L'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'EstG è concepito in maniera tale che solo piccole e medie imprese, ai sensi della definizione della disciplina, possono beneficiare di tale regime. La Germania aveva inoltre segnalato che il regime di cui all'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'EstG è compatibile con la disciplina PMI relativamente all'oggetto dell'aiuto, alla sua intensità, ai costi ammissibili e alle disposizioni in materia di cumulo.
- (12) Per quanto riguarda la rimanente parte del programma che riguarda settori sensibili la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

- (13) La Commissione nutre seri dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto proposto con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE in quanto la misura non si limitava al campo di applicazione della disciplina PMI e si applicava anche in settori sensibili. Tali dubbi riguardavano il fatto che la procedura scelta dalla Germania potesse effettivamente garantire l'applicazione delle speciali disposizioni relative ai settori sensibili e quindi la compatibilità del regime con il mercato comune.

- (14) La Commissione ha sostanzialmente giustificato i propri dubbi come segue:

In primo luogo la Commissione ha segnalato che a suo avviso la cosiddetta «Finanzamtslösung» comportava notevoli incertezze sotto il profilo giuridico che si sarebbero potute evitare se il campo di applicazione della disposizione fosse stato limitato legalmente, e ciò nonostante le autorità tedesche sostenessero ⁽⁵⁾ che la «Finanzamtslösung» garantiva che tutte le amministrazioni fiscali tedesche ricevessero istruzione di conformarsi a dette disposizioni pur ammettendo che questa soluzione non poteva escludere imperfezioni nel trattamento di casi particolari.

La Commissione ha inoltre sottolineato la limitata rilevanza di una dichiarazione d'impegno da parte degli Stati membri relativamente all'applicazione di leggi che conferiscono direttamente un diritto: è vero che nel settore degli aiuti di Stato la Commissione confida essenzialmente nelle dichiarazioni degli Stati membri, che assicurano di conformarsi agli obblighi loro incombenti ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti, tuttavia, quando, come nella fattispecie, una legge concede direttamente al beneficiario un diritto ad un aiuto senza che lo Stato si riservi alcun potere discrezionale, la Commissione ritiene che le norme del diritto nazionale applicabili debbano essere modificate.

La Commissione ha infine fatto presente che riconoscere il principio del primato del diritto comunitario, come fatto dalle autorità tedesche, non è sufficiente a esonerare gli Stati membri dall'obbligo di elaborare le loro norme nazionali nel rispetto del diritto comunitario. Secondo la Commissione, infatti, non è certo che la prassi della «Finanzamtslösung» sia sostenibile dinanzi ad un tribunale tedesco. Un'impresa che inoltri un ricorso per ottenere la concessione dell'aiuto fiscale in uno dei settori sensibili esclusi ai sensi del diritto comunitario non sarebbe necessariamente destinata a perdere la causa. Se l'impresa si fonda sul diritto conferitole dalla legge, l'istruzione amministrativa di senso contrario potrebbe rivendicare il primato rispetto alla legge nazionale soltanto richiamandosi al recepimento di norme superiori di diritto comunitario, il che avrebbe come conseguenza l'esclusione dell'impresa dal godimento di un diritto conferito per legge. Appare tuttavia incerto che lo Stato possa sostenere in giudizio tale principio con successo allo scopo di derogare a leggi ordinarie attraverso istruzioni amministrative. Il principio del primato

⁽⁵⁾ Dichiarazioni della Germania sull'applicazione della disposizione ai settori sensibili; cfr. nota 1, punto 2.6.

del diritto comunitario è inteso a permettere il richiamo diretto al diritto comunitario al fine di imporre l'applicazione delle norme comunitarie nonostante l'esistenza di una legislazione nazionale in contraddizione. Tuttavia, questo principio difficilmente può costituire una giustificazione perché lo Stato membro si sottragga all'obbligo di elaborare la legislazione nazionale in conformità al diritto comunitario. La procedura scelta dal governo tedesco presenta un elevato grado di incertezza del diritto. Per il beneficiario, la norma appare oscura e imprevedibile.

- (15) Contrariamente alla Germania la Commissione ha dunque ritenuto che una disposizione legislativa più restrittiva in relazione ai diritti, che escluda cioè espressamente i settori sensibili, permetterebbe di raggiungere un grado di certezza del diritto più elevato di quello garantito dalla «Finanzamtslösung».

III. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (16) Con lettera del 25 agosto 1998 la Germania ha chiesto alla Commissione di confermare l'esattezza di un elenco dei settori sensibili da inviare alle autorità finanziarie tedesche. Con lettera del 7 dicembre 1998 la Commissione ha soddisfatto tale richiesta. La Germania ha successivamente trasmesso tale lettera alle più alte autorità finanziarie dei Länder comunicando l'elenco dei settori sensibili e informandoli che «saranno evase solo le richieste di costituzione di riserve ai sensi dell'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'ESTG che non riguardano i settori sensibili».
- (17) Con lettera del 17 gennaio 2000 la Germania ha trasmesso il testo della legge di revisione delle disposizioni fiscali («Gesetz zur Bereinigung von steuerlichen Vorschriften») del 22 dicembre 1999 ⁽⁶⁾. L'articolo 1, punto 6, aggiunge all'articolo 7 g dell'ESTG il paragrafo 8 che recita:

«8. Il paragrafo 7 è applicabile solo nella misura in cui nei settori sensibili non è esclusa l'ammissibilità all'aiuto. Vengono considerati settori sensibili:

- 1) industria siderurgica (decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42 e inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA, del 1° dicembre 1988, GU C 320 del 13.12.1988, pag. 3);
- 2) costruzione navale [direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale, GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27 e regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1];
- 3) industria automobilistica (disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica, GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1);

- 4) industria delle fibre sintetiche (disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11 e GU C 24 del 29.1.1999, pag. 18);
- 5) settore agricolo (trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) [orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4, decisione 94/173/CE della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE, GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29 e regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1];
- 6) pesca e acquacoltura (linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12);
- 7) settore dei trasporti [regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 543/97 del Consiglio, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6, orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5 e applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5] e
- 8) industria carboniera (decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12).

La portata dell'ammissibilità all'aiuto è definita dalle disposizioni legislative citate nella seconda frase.»

- (18) Questo regime è entrato in vigore il 1° gennaio 2000.

IV. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

- (19) La Commissione ha esaminato il regime di cui all'articolo 7, paragrafo 8, dell'ESTG ed ha concluso che l'elenco dei settori sensibili corrisponde alla lettera della Commissione ed è corretto.
- (20) Per quanto riguarda il settore agricolo la Commissione desidera segnalare alla Germania che i documenti citati sono stati sostituiti a partire dal 1° gennaio 2000 dal regolamento (CE) n. 1527/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁷⁾ e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽⁸⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

- (21) Con l'entrata in vigore della disposizione legislativa sopra indicata sono venuti meno i dubbi nutriti dalla Commissione in merito alla compatibilità della misura, dubbi che l'avevano indotta ad adottare la decisione del 17 agosto 1998 di avviare il procedimento formale d'indagine relativamente alle misure di aiuto che riguardavano i settori sensibili. Le imprese interessate possono infatti esse stesse dedurre dalla legge se hanno diritto o meno, conformemente al diritto comunitario, a beneficiare del vantaggio fiscale di cui all'articolo 7 g, paragrafo 7. In questo modo vengono meno le preoccupazioni della Commissione sulla scarsa certezza del diritto relativamente alla «Finanzamtslösung» sopra descritta.
- (22) Ciò vale per il periodo successivo al 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore dell'articolo 7 g, paragrafo 8, dell'EstG. Nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del regime di cui all'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'EstG e l'entrata in vigore dell'articolo 7 g, paragrafo 8, dell'EstG che lo integra, non è stata adottata nessun'altra decisione al riguardo. La Commissione aveva deciso di registrare il caso come aiuto non notificato ritenendo che, siccome la misura costituisce una legge fiscale direttamente applicabile, la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale tedesca («Bundesgesetzblatt») senza alcuna riserva rappresentasse una violazione degli obblighi che incombono allo Stato membro ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE⁽⁹⁾. La Commissione non dispone di elementi per ritenere che nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del regime di cui all'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'EstG e l'entrata in vigore dell'articolo 7 g, paragrafo 8, dell'EstG che lo integra imprese attive nei cosiddetti settori sensibili abbiano elettivamente beneficiato dell'esenzione delle riserve costituite in previsione di investimenti futuri. Per tale periodo di tempo non si pone dunque la questione della valutazione di aiuti

erogati illegalmente ai sensi dell'articolo 7 g, paragrafo 7 e della loro eventuale restituzione.

V. CONCLUSIONE

- (23) La Repubblica federale di Germania ha inserito nella legge relativa alle imposte sul reddito («Einkommensteuergesetz») l'articolo 7 g, paragrafo 8, e ha escluso quindi legalmente dal campo di applicazione del regime di aiuti di cui all'articolo 7 g, paragrafo 7, i settori sensibili. Vengono pertanto meno le preoccupazioni che avevano indotto la Commissione ad avviare il procedimento formale d'indagine nei confronti dell'esenzione fiscale delle riserve di cui all'articolo 7 g, paragrafo 7, dell'EstG a favore dei creatori d'impresa. Il procedimento formale d'indagine deve essere quindi archiviato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento C 56/98 relativo al regime di aiuto a favore dei creatori d'impresa di cui all'articolo 7 g, paragrafo 7, della «Einkommensteuergesetz» tedesca è archiviato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽⁹⁾ Cfr. nota 4, punti 2.7 e 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2001

recante modifica dell'allegato I della decisione 91/666/CEE del Consiglio, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica e aggiornamento della decisione 2000/112/CE che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene

*[notificata con il numero C(2001) 425]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 9,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 91/666/CEE, l'acquisto di antigeni fa parte dell'azione comunitaria intesa a costituire riserve comunitarie di vaccini antiaftosi.
- (2) L'allegato I della decisione 91/666/CEE specifica i quantitativi e i sottotipi di antigene del virus dell'afta epizootica da conservare nelle banche di antigene comunitarie.
- (3) In considerazione della situazione epidemiologia e a seguito del parere del laboratorio mondiale di riferimento per l'afta epizootica di Pirbright (Regno Unito) e del parere di un gruppo di esperti istituito per riesaminare talune disposizioni della direttiva 85/511/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha acquistato determinati sottotipi e quantitativi di antigene del virus dell'afta epizootica.
- (4) La decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/112/CE ⁽⁷⁾, ha istituito disposizioni per l'acquisto di ceppi A5, A22 E O1 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.

- (5) La decisione 97/348/CE della Commissione, del 23 maggio 1997, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/112/CE, ha istituito disposizioni per l'acquisto di ceppi A22-Iraq, C1 e ASIA1 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.
- (6) La decisione 2000/77/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi ⁽⁹⁾, ha istituito disposizioni per l'acquisto di alcuni quantitativi dei ceppi A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell'Africa orientale e dell'Africa australe) e SAT 3 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.
- (7) La decisione 2000/569/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi ⁽¹⁰⁾, ha istituito disposizioni per l'acquisto di ulteriori quantitativi di ceppi A22-Iraq, O1-Manisa, ASIA 1-Shamir, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (ceppi dell'Africa orientale e dell'Africa australe) e SAT 3 dell'antigene del virus dell'afta epizootica.
- (8) È necessario adeguare l'allegato I della decisione 91/666/CEE agli acquisti fatti dalla Comunità in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
- (9) È inoltre opportuno aggiornare l'allegato della decisione 2000/112/CE che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni 93/590/CE e 97/348/CE.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.⁽²⁾ GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽⁵⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.⁽⁷⁾ GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21.⁽⁸⁾ GU L 148 del 6.6.1997, pag. 27.⁽⁹⁾ GU L 30 del 4.2.2000, pag. 35.⁽¹⁰⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 61.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 91/666/CEE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato alla decisione 2000/112/CE è sostituito dall'allegato II alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Quantitativi e sottotipi di antigene da conservare nelle banche di antigene

Ceppi di vaccino efficaci, ben sperimentati, corrispondenti a:

- | | | | |
|----|-------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | O | Ceppo europeo | O1-BFS |
| | | Ceppo mediorientale | O1-Manisa |
| 2. | A | Ceppo sudamericano | A24-Cruzeiro |
| | | Ceppo mediorientale | A22-Iraq |
| | | Ceppo mediorientale | A-Iran 96 |
| | | Ceppo mediorientale | A-Iran 99 |
| | | Ceppo asiatico | A-Malaysia 97 |
| 3. | C | Ceppo europeo | C1-Noville |
| 4. | ASIA1 | | ASIA1-Shamir |
| 5. | SAT | SAT 1 | |
| | | SAT 2 | — Ceppo dell'Africa orientale |
| | | | — Ceppo dell'Africa australe |
| | | SAT 3 | |

I ceppi di cui sopra devono essere conservati in quantitativi sufficienti per l'esecuzione di una vaccinazione d'emergenza tenendo conto dei possibili rischi che i vari sottotipi presentano per il patrimonio zootecnico comunitario. Tali quantitativi non devono essere inferiori a due milioni di dosi per ciascun sottotipo.

Ciascuna dose di vaccino ricostituito dal suddetto antigene deve avere una potenza di 6 PD50 riscontrata nel bestiame mediante prova eseguita a norma della farmacopea europea.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

BANCA EUROPEA DI ANTIGENE	Banche di antigene designate			BANCA EUROPEA DI ANTIGENE
	IZP Brescia	LNPB Lione	Merial S.A.S. Pirbright/Lione	
Antigene tipo/sottotipo	Quantitativo ⁽¹⁾ (× 1 000 000)	Quantitativo ⁽¹⁾ (× 1 000 000)	Quantitativo ⁽¹⁾ (× 1 000 000)	Totale (× 1 000 000)
O1 — Manisa	2,5	2,5		5,0
O1 — BFS		2,5	1,0	3,5
A24 — Cruzeiro		2,5	2,5	5,0
A22 — Iraq	2,5	2,2		4,7
A Iran 96			1,0	1,0
A Iran 99			1,0	1,0
A Malaysia 97			0,5	0,5
C1 — Noville	2,5		2,5	5,0
ASIA1 — Shamir	2,5		1,0	3,5
SAT 1			0,5	0,5
SAT 2 (Africa orientale)			0,5	0,5
SAT 2 (Africa australe)			0,5	0,5
SAT 3			0,5	0,5
Quantitativo ⁽¹⁾ (× 1 000 000) totale per sito	10,0	9,7	11,5	31,2

⁽¹⁾ quantitativo di dosi d'antigene equivalente vaccino.»

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2001

del 31 gennaio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 74/2000 del Comitato misto SEE, del 2 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici a fini medici speciali ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 54v (decisione 1999/217/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«54w. **399 L 0021:** Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, rettifica dalla GU L 2 del 5.1.2000, pag. 79 (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29)».

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/21/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.12.2000, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29. Rettifica: GU L 2 del 5.1.2000, pag. 79.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2001

del 31 gennaio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/2000 del Comitato misto SEE, del 2 ottobre 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1286/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1295/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 R 1286**: Regolamento (CE) n. 1286/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000 (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 15),
- **32000 R 1295**: Regolamento (CE) n. 1295/2000 della Commissione, del 20 giugno 2000 (GU L 146 del 21.6.2000, pag. 11)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1286/2000 e (CE) n. 1295/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.12.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 145 del 20.6.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 146 del 21.6.2000, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2001

del 31 gennaio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 30/2000 del Comitato misto SEE, del 31 marzo 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 0367**: Decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26)».

Articolo 2

I testi della decisione 2000/367/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*), siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 141 del 15.6.2000, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 4/2001
del 31 gennaio 2001
che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 117/1999 del Comitato misto SEE, del 30 settembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Dopo il punto 10 (terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
«10a. **32000 L 0026:** Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione alle responsabilità civili risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65)».
- 2) Al punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio) e al punto 7 (seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32000 L 0026:** Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 325 del 21.12.2000, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 5/2001
del 31 gennaio 2001
che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 117/1999 del Comitato misto SEE n. 117/1999, del 30 settembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2000/408/CE della Commissione, del 23 giugno 2000, relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di strumenti finanziari e di altro tipo a completamento dell'informativa prevista dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 38 (raccomandazione 97/489/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «39. **32000 X 0408:** Raccomandazione 2000/408/CE della Commissione, del 23 giugno 2000, relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di strumenti finanziari e di altro tipo a completamento dell'informativa prevista dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 36)».

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2000/408/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 325 del 21.12.2000, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 36.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 6/2001
del 31 gennaio 2001
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 12/1999 del Comitato misto SEE, del 29 gennaio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 80/723/CEE della Commissione) dell'allegato XV dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0052:** Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/52/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 35 del 10.2.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 7/2001
del 31 gennaio 2001
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 152/1999 del Comitato misto SEE, del 5 novembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 7 (direttiva 80/778/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«7a. **398 L 0083:** Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)».

Articolo 2

I testi della direttiva 98/83/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2001, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 8/2001
del 31 gennaio 2001
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 22/2000 del Comitato misto SEE, del 25 febbraio 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio) del capitolo III dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«21ac. **399 L 0094:** Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16)».

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/94/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.